

STATUTO
JONAS COORDINAMENTO NAZIONALE
ENTE DI TERZO SETTORE

Premessa

Jonas Italia si fonda come ente di coordinamento della rete di Associazioni locali Jonas, raccogliendo l'operato di Jonas Onlus fondata da Massimo Recalcati. La sua idea programmatica, sancita negli atti fondativi, prende forma ancora prima della realizzazione e della nascita vera e propria di Jonas Onlus, avvenuta con il formale atto costitutivo del 28 gennaio 2003, che ne sancisce ufficialmente l'esistenza. Tali documenti fondativi, scritti da Massimo Recalcati, sono riportati nell'archivio storico di Jonas.

Jonas Italia si fa testimone di una pratica istituzionale pluriennale. Il suo programma e le logiche di funzionamento sono contenuti in un documento etico, patrimonio di tutti i soci della rete, condiviso, visionato e sottoscritto dai nuovi soci al momento della loro adesione all'Associazione.

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita con sede in Milano (MI) via Giovanni da Procida n.35/a un'Associazione, ente non commerciale che assume la denominazione di **Jonas Coordinamento Nazionale**, in breve **Jonas Italia**.
2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nello stesso, essa utilizzerà l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico. Pertanto, dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "**Jonas Coordinamento Nazionale - Ente del Terzo Settore**" e, in breve, "**Jonas Italia ETS**".
3. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, fatte salve le necessarie comunicazioni previste dalle disposizioni di legge.

Art. 2 Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dall'art. 26 del presente statuto.

Art. 3 Presupposti e orientamento scientifico

1. L'Associazione, nella cura delle patologie del disagio contemporaneo, ha un orientamento psicoanalitico traendo riferimento dall'insegnamento di Sigmund Freud, Jacques Lacan, dalla produzione scientifica di Massimo Recalcati e dagli sviluppi

teorico-clinici del suo insegnamento applicato all'istituzione.

2. La produzione scientifica di Massimo Recalcati, a partire dal testo "Clinica del vuoto" (2002) è la direttrice dello sviluppo teorico, clinico e scientifico che costituisce il riferimento per la clinica del trattamento dei Nuovi Sintomi di cui Jonas Italia intende occuparsi attraverso le Associazioni aderenti locali.

Art. 4 Scopo e finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e, in conformità ai principi contenuti nella L. 106/2016 ed al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di cui al successivo articolo.
2. Essa intende favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona attraverso il coordinamento, l'organizzazione e la diffusione delle proprie metodologie nei confronti degli associati e dei terzi.
3. In particolare, quale ente di secondo livello, l'Associazione intende divenire soggetto di coordinamento e punto di riferimento per gli altri enti territoriali ad essa affiliati con il fine di:
 - a. promuovere l'avanzamento teorico nella cura, orientata psicoanaliticamente, di soggetti affetti dalle forme attuali della sofferenza psichica (ad es. disturbi del comportamento alimentare, attacchi di panico, ansia, depressione, dipendenze, etc.);
 - b. portare la psicoanalisi nel sociale, in collaborazione con le istituzioni del territorio (ad es. istituti scolastici, ospedalieri, penitenziari, etc.);
 - c. sensibilizzare ed avvicinare i cittadini, le istituzioni e gli enti pubblici e privati alle problematiche dei sintomi del disagio psichico contemporaneo;
 - d. formare, preparare, promuovere e coordinare gli operatori nel campo del trattamento dei sintomi del disagio contemporaneo, nell'ambito delle proprie sezioni territoriali.
4. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Art. 5 Attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione intende operare in via principale attraverso lo svolgimento dell'attività di cui alla lett. m), co. 1, art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 promuovendo, organizzando e svolgendo tutti quei servizi strumentali necessari al migliore perseguimento delle finalità e dello svolgimento delle attività poste in essere dagli altri enti affiliati all'Associazione o che ne dovessero richiedere l'intervento.
2. In particolare, l'Associazione intende:

- a. essere strumento di coordinamento degli altri enti locali/territoriali Jonas, come individuati nell'art. 8 che, nel rispetto dei principi e della vocazione dell'Associazione, operano sul territorio nazionale e all'estero, a tutti i livelli;
 - b. valutare, coordinare e finanziare, all'occorrenza, specifici progetti finalizzati alla realizzazione delle proprie finalità, coinvolgendo uno o più unità territoriali;
 - c. collaborare direttamente con gli enti aderenti, dotati di piena autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, nella gestione diretta di specifici progetti o attività;
 - d. promuovere una rete che colleghi gli enti aderenti valorizzando le identità e condividendo virtuosamente le differenze affinché sia facilitata la connessione tra gli enti, le risorse del territorio, le esperienze e gli stessi enti aderenti;
 - e. svolgere ogni altra attività in linea con le finalità istituzionali di interesse generale dell'Associazione.
3. L'Associazione potrà, altresì instaurare *partnership* con enti del terzo settore e/o con altri enti nonché con soggetti pubblici, stipulando con essi accordi e convenzioni.
 4. Per lo svolgimento di tali attività l'Associazione potrà gestire o condurre strutture e fruire di locali, propri o di terzi, anche in collaborazione con altri soggetti.

Art. 6 Attività diverse

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può, altresì, esercitare e organizzare eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche o integrazioni, secondo i criteri ed i limiti definiti dalle specifiche disposizioni in materia.
2. A titolo esemplificativo, fermo restando che viene demandato all'organo direttivo il compito di individuare nello specifico le attività di cui al presente articolo, potrà svolgere le seguenti attività:
 - a. attività comunicative e campagne di sensibilizzazione;
 - b. eventi culturali e manifestazioni finalizzate all'incontro di ogni fascia di età al fine di stimolare l'incontro intergenerazionale;
 - c. seminari, convegni, workshop, lezioni, attività di formazione e di aggiornamento professionale, programmi d'apprendimento anche a distanza e attraverso tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - d. ricerche, studi e indagini in materia di forme attuali della sofferenza psichica;
 - e. attività di formazione ed aggiornamento rivolta agli associati e non;
 - f. pubblicazioni, traduzioni, editoria e bibliografia;
 - g. ogni altra attività consentita dalle disposizioni di legge ed in linea con le finalità di interesse generale perseguite dall'Associazione.

Art. 7 Modalità di gestione delle attività e delle risorse

1. Per la gestione delle proprie attività l'Associazione può avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal

beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 17, co. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. I volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 Associati e domanda di adesione

1. L'adesione all'Associazione è libera ed aperta a tutti gli enti che, condividendo le finalità, gli scopi, gli orientamenti scientifici e le attività dell'Associazione, accettino il presente Statuto, le indicazioni contenute in esso, nel Regolamento generale, nella Carta Etica e nelle deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo può associare anche persone fisiche
2. e, in via eccezionale e comunque nel limite del 30% del numero complessivo degli associati.
3. Sono requisiti essenziali per l'adesione all'Associazione:
 - a. la condivisione e l'adesione alle finalità ed ai presupposti scientifici ai quali l'Associazione si ispira e che sono contenuti nel presente statuto e nella Carta Etica;
 - b. che gli enti aderenti siano conformi al dettato normativo in materia di enti del terzo settore o comunque siano enti senza scopo di lucro;
 - c. che gli statuti degli enti aderenti ovvero i patti associativi che li governano prevedano l'obbligo da parte dei propri organi direttivi e/o gestionali di conformarsi agli orientamenti psicoanalitici in relazione alla psicoanalisi applicata, già citati all'articolo 3 dello Statuto, partecipando attivamente all'attività scientifica e alla clinica in generale promossa dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Etico Scientifico;
 - d. che siano preventivamente informati il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente dell'Associazione Nazionale in merito ad iniziative di carattere pubblico che comportino contatti e/o interazioni con le scuole, le istituzioni pubbliche e private e/o gli enti locali ovvero una diffusione delle stesse sulla stampa e sui mezzi di informazione, locali e nazionali, ivi incluso internet, al fine di dare identità nazionale alla intera organizzazione "Jonas" ed a pena della decadenza della qualità di associato.
4. La compatibilità dello statuto o dei patti associativi degli enti aderenti è determinata dal Consiglio Direttivo che si esprime sulla compatibilità di singole parti o dell'insieme del testo rispetto al presente statuto ed ai principi in esso espressi. L'eventuale dichiarazione di non compatibilità comporta obbligatoriamente la ridefinizione dello statuto affinché sia in linea con i principi espressi dall'Associazione Nazionale pena la non ammissione ovvero la sua esclusione nel caso l'ente aderente sia già stato ammesso.
5. L'assunzione della qualità di associato da parte dell'ente aderente non fa venire meno

l'indipendenza ovvero l'autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa, commerciale e amministrativa del medesimo, ma impone il rispetto dei seguenti presupposti:

- a. la condivisione delle attività e dei progetti dell'Associazione nazionale e la collaborazione alla realizzazione degli scopi della stessa e degli altri enti ad essa associati si prefiggono;
 - b. la presentazione all'Associazione nazionale, da parte dell'ente richiedente, di una esplicita domanda con la compilazione di una scheda di adesione e la dichiarazione di quanto previsto al precedente comma 1. Alla domanda occorre che lo stesso allegghi:
 - il proprio Statuto attestante l'esistenza dell'ente e la specifica qualifica rivestita, se assunta;
 - la documentazione relativa all'attività svolta o che si intende svolgere;
 - la dichiarazione che, successivamente all'accoglimento della domanda, l'Associazione si impegnerà a versare annualmente la quota di adesione;
 - il recapito a cui si intende ricevere le comunicazioni relative alla vita associativa, comprese le convocazioni assembleari;
 - una dichiarazione attestante i dati anagrafici del legale rappresentante e dell'organo amministrativo;
 - la documentazione atta ad attestare il possesso degli ulteriori requisiti eventualmente previsti nel Regolamento generale.
6. L'ammissione dell'ente richiedente prevede uno o più colloqui preliminari dei componenti l'organo direttivo dello stesso con il Consiglio Direttivo dell'Associazione nazionale, secondo le modalità dettagliate nel Regolamento generale, con il fine di verificare il possesso dei requisiti necessari per essere parte della rete nazionale "Jonas".
 7. Nel caso il richiedente sia persona fisica, la richiesta di adesione deve indicare il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice fiscale, il recapito telefonico, l'eventuale indirizzo e-mail dell'aspirante associato e la sua dichiarazione di attenersi al presente Statuto, al Regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali.
 8. Il Consiglio Direttivo esamina la documentazione presentata e verificata la presenza dei requisiti ai sensi del presente articolo e del Regolamento generale, decide in merito all'accoglimento della domanda di cui ai commi 4 e 6, con una maggioranza pari ai 2/3 dei suoi componenti.
 9. Il Consiglio Direttivo, con esplicita delibera, può demandare la procedura di verifica dei requisiti e l'accettazione della domanda ad un singolo Consigliere affinché vi provveda. In tale caso, il Consigliere incaricato, alla prima riunione utile, relaziona al Consiglio sul suo operato.
 10. Ulteriori modalità associative e gli specifici aspetti inerenti alla partecipazione alla vita associativa sono meglio disciplinati nel Regolamento generale, che non può mai essere in contrasto con i principi generali contenuti nello statuto sociale.
 11. In caso di accettazione dell'adesione, viene rilasciata la tessera associativa purché sia versata la quota sociale prescritta determinata dal Consiglio, nella misura rispettivamente prevista per gli associati "enti" e per quelli "persone fisiche".

12. La tessera ha valore annuale e gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo della stessa ed il versamento della relativa quota sociale annuale. La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta un versamento periodico vincolante finalizzato al sostegno economico dell'Associazione, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.
13. Le Associazioni aderenti, una volta ammesse, utilizzano nello svolgimento delle loro attività la denominazione JONAS e comunque ne promuovono l'immagine.
14. Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha validità sino al rinnovo dell'adesione e può venir meno per i casi previsti dal presente Statuto. Non è ammessa la partecipazione temporanea all'Associazione né limitazioni di alcun genere nella partecipazione alla vita associativa e tutti gli associati godono dei medesimi diritti e sono tenuti a rispettare uguali doveri.
15. In qualsiasi caso di cessazione della qualità di associato da parte di un'Associazione aderente per qualsiasi motivo, dovrà cessare immediatamente qualsiasi uso della denominazione JONAS, senza che detto uso possa essere interpretato come attribuyente alcun diritto o titolarità ulteriore di alcun tipo, ancorché temporanea, su detta denominazione, effettuando anche le opportune modifiche agli statuti ovvero ai patti associativi che le governano.

Art. 9 Diritti e doveri degli associati

1. Se in regola con la quota associativa, l'associato ha diritto:
 - a. di partecipare e votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di essere eletto in essi;
 - b. di concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché di partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e degli impegni assunti;
 - c. di usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
 - d. di approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
 - e. di approvare i bilanci;
 - f. di eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.
2. Gli associati sono tenuti:
 - a. a sostenere le finalità dell'Associazione;
 - b. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti della Carta Etica e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
 - c. a versare, alle scadenze stabilite, le quote sociali decise dal Consiglio Direttivo, comprese le eventuali quote straordinarie ove deliberate, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
 - d. ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
 - e. a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione all'Associazione nazionale.

Art. 10 Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o scioglimento dell'ente o decesso ove si tratti di persona fisica.
2. Il diritto di recesso dall'Associazione può sempre essere esercitato dall'associato mediante comunicazione al Consiglio Direttivo e gli effetti decorrono dal momento della ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo, fatto salvo che l'associato non si sia obbligato allo svolgimento di specifiche attività.
3. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, nei confronti dell'associato che:
 - a. pur dopo richiamo o diffida, abbia tenuto comportamenti idonei a causare un grave danno all'Associazione o tali da recare pregiudizio agli scopi o al patrimonio della stessa;
 - b. abbia compromesso con il suo comportamento l'attività o l'immagine dell'Associazione Nazionale;
 - c. abbia violato lo Statuto, i regolamenti interni, la Carta Etica o delibere degli organi sociali;
 - d. abbia perso i requisiti richiesti necessari per l'affiliazione all'Associazione Nazionale;
 - e. non abbia assolto al pagamento della quota sociale, dopo che sia stato inviato esplicito sollecito, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento generale.
4. Contro la deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo, l'associato, può agire con le modalità previste nel Regolamento generale, richiedendo che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea.
5. In caso di recesso, esclusione o scioglimento dell'ente, l'associato non ha diritto di pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 11 Logo e Marchio

1. Ai fini della salvaguardia dell'immagine dell'Associazione l'uso appropriato della denominazione e del logo/marchio associativi sono disciplinati nel Regolamento generale. In esso sono previsti i criteri per la concessione del logo/marchio associativi e le relative modalità di utilizzo, esclusivamente agli enti che abbiano aderito, nelle forme previste dallo Statuto e dal citato Regolamento generale, all'Associazione Jonas Coordinamento Nazionale - ETS.
2. L'utilizzo della denominazione e del relativo logo/marchio è ad uso di personale identificazione nei confronti di terzi ed è finalizzato a diffondere e divulgare l'identità e l'immagine dell'Associazione.
3. Il logo è la scritta, che rappresenta l'Associazione nazionale e gli enti ad essa associati. È costituito dalla rappresentazione grafica del nome "Jonas" che prevede l'uso ben preciso di caratteri (lettere, numeri, punteggiatura) con una particolare forma abbinata o meno ad un acronimo.
4. Il marchio è il disegno suscettibile di essere rappresentato graficamente, che può

- comprendente parole, disegni, lettere, cifre, forma, combinazioni e tonalità cromatiche, idoneo a distinguere l'Associazione e gli enti ad essa associati.
5. L'Associazione è titolare del logo/marchio "Jonas" ed è titolare del logo/marchio "Telemaco", così come risultante dagli atti allegati al Regolamento generale che ne disciplina in dettaglio la concessione, l'utilizzo e l'eventuale revoca.
 6. "Jonas" e "Telemaco" sono loghi/marchi registrati in Italia.

Art. 12 Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quinto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
4. È fatto obbligo all'organo di amministrazione di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, viene affisso presso la sede sociale e trasmesso a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale.

Art. 13 Bilancio Sociale

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il Bilancio Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.
2. Il Bilancio Sociale è reso disponibile presso la sede sociale e/o sul sito dell'Associazione, e trasmesso a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore secondo la normativa vigente.

Art. 14 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è, in ogni caso, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Esso è costituito:
 - a. dai beni mobili e immobili di proprietà;
 - b. dalle eccedenze degli esercizi annuali;

- c. da donazioni, erogazioni, lasciti;
 - d. da quote di partecipazioni societarie;
 - e. da obbligazioni e altri titoli pubblici;
 - f. dal fondo di riserva;
 - g. da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
3. Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote annuali degli associati;
 - b. da eventuali proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - c. dal ricavato della gestione di servizi, progetti, bandi e altre attività previste nel presente statuto, in linea con le finalità di interesse generale perseguite;
 - d. dalle attività di raccolta fondi e dalle erogazioni liberali;
 - e. da ulteriori contributi degli associati che siano deliberati per le necessità associative;
 - f. dalle convenzioni o dai contributi provenienti da enti pubblici e privati;
 - g. da altri strumenti che siano previsti dalle disposizioni di legge direttamente o indirettamente applicabili.
2. Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
3. L'attività di raccolta fondi viene svolta nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 16 Libri sociali

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tale scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo e/o dal Regolamento generale.
2. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente ed il Vicepresidente;
- d. l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale, se nominati o previsti per legge;
- e. il Congresso Nazionale;
- f. il Comitato Editoriale;
- g. il Comitato Etico Scientifico.

Art. 18 L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali, anche di carattere programmatico. Essa può essere ordinaria o straordinaria ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il tesseramento ed il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.
2. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere inviate con ogni mezzo, anche telematico, idoneo a dare riscontro dell'avvenuto invio e devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.
3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il giorno 30 del quinto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. Si riunisce altresì, ogni qualvolta lo richiedano almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente o l'organo di controllo o revisione se presenti.
4. In tutti i casi di cui al precedente comma, il Presidente provvede alla convocazione entro i 20 giorni successivi.
5. All'Assemblea ordinaria compete:
 - a. approvare, entro 5 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'anno sociale precedente;
 - b. approvare, quando previsto, negli stessi termini di cui sopra, il bilancio sociale;
 - c. eleggere e revocare i componenti gli organi sociali;
 - d. nominare, ove previsto per scelta o per legge, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deliberandone anche il relativo compenso;
 - e. approvare e modificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. delibera, in ultima istanza, in merito alle esclusioni dell'associato da parte del Consiglio Direttivo;
 - g. deliberare su ogni altra questione posta alla sua decisione che non compete

all'Assemblea straordinaria.

6. All'Assemblea straordinaria compete:
 - a. deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - c. deliberare in merito alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione o sul suo scioglimento;
 - d. deliberare su specifiche per le quali il Consiglio valuti opportuna una delibera in sede straordinaria.

Art. 19 Costituzione e svolgimento delle Assemblee

1. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con la presenza di almeno la metà degli associati, a maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del codice civile.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con la presenza della metà più uno degli associati, a maggioranza dei 2/3. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, a maggioranza di voti dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. Ogni ente associato sta in Assemblea per mezzo del proprio rappresentante legale o di persona appositamente incaricata.
6. È possibile conferire delega scritta ad altro associato. Ogni associato può essere portatore al massimo di una delega. Le delibere sono riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.
7. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 20 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea tra tutti coloro i quali facciano parte del Congresso Nazionale. Il Consiglio è composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 9 (nove) membri compreso il Presidente, dura in carica sino all'approvazione del quarto bilancio di esercizio successivo alla sua nomina ed è rieleggibile.
2. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, nella prima riunione di insediamento elegge il Presidente ed il vice-Presidente e nomina un tesoriere ed un segretario.
3. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti. In assenza di nominativi il Consiglio convoca nel

- più breve tempo possibile l'Assemblea per l'elezione del nuovo consigliere. I/Il componente/i così nominati decadono con gli altri componenti.
4. Il Consiglio Direttivo decade ove i suoi componenti si riducano a meno della metà. In tale caso, il Presidente, o in caso di sua inerzia, ciascuno dei Consiglieri provvedono perentoriamente alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
 5. Il Consiglio ha i seguenti compiti e poteri:
 - a. attua gli indirizzi approvati dall'Assemblea al fine del perseguimento dei fini sociali;
 - b. approva le opportune deliberazioni necessarie al raggiungimento della *mission* associativa;
 - c. mantiene i rapporti con gli enti pubblici e privati, nazionali e/o internazionali e le istituzioni del territorio;
 - d. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - e. approva i programmi di attività e assegna gli incarichi di lavoro;
 - f. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
 - g. predisporre ed approva il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale se previsto, da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - h. elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i. elegge al suo interno, il Presidente e il vice-Presidente ed attribuisce compiti e/o mansioni ai singoli consiglieri;
 - j. delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito ad uno o più Consiglieri;
 - k. delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
 - l. svolge ogni altro compito o attività necessario alla corretta amministrazione dell'Associazione.
 6. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono prese con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
 7. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo a due riunioni consecutive, può dare luogo a decadenza dalla carica di Consigliere, da deliberarsi a cura del Consiglio stesso.
 8. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 9. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del cod. civ.

Art. 21 Il Presidente ed il vice-Presidente

1. Il Presidente ed il vice-Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei voti, durano in carica quattro (4) anni, come gli altri Consiglieri, e sono rieleggibili.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, possono allo stesso, così come ad altri Consiglieri, essere conferite, con apposite deleghe nei termini di legge, specifiche funzioni e compiti.
3. Il Presidente esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.
4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Art. 22 Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

1. Nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea degli associati deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Cod. Civ.
3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'articolo 2397 del Cod. Civ. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. L'organo di controllo svolge tutti i compiti che le disposizioni di legge gli assegnano. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, co. 1 del citato decreto legislativo, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. Le delibere adottate dall'organo di controllo e da quello di revisione, sono riportate in apposito libro tenuto a cura dell'organo di controllo.
6. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 31 di cui al citato decreto legislativo, l'Assemblea degli associati deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo può comunque essere assolto dai componenti dell'organo di controllo di cui al precedente comma ove essi siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 Il Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è l'organo che raggruppa tutti coloro, persone fisiche, che siano associati all'Associazione nazionale o ad un ente ad essa associato.
2. Il Congresso Nazionale si riunisce almeno una volta all'anno nel medesimo giorno dell'Assemblea e costituisce l'identità di "Jonas" e l'espressione concreta dei suoi principi e della sua *mission*.
3. Al Congresso Nazionale compete di individuare, nel contesto delle finalità dell'Associazione, le linee guida dell'agire associativo nel contesto nazionale della rete degli enti "Jonas".
4. Il Congresso Nazionale è il luogo nel quale si esprime lo spirito partecipativo e di condivisione essenziale dei valori e delle iniziative dell'Associazione, è luogo di condivisione di idee, progetti ed è l'espressione concreta della vita associativa tra tutte le persone associate agli enti "Jonas".

5. Al Congresso Nazionale è assegnato il compito di elaborare ed indicare le linee guida, i valori e le differenti identità della rete degli enti aderenti a Jonas Italia, divenendo anche il luogo di condivisione e confronto dei singoli enti aderenti.
6. Gli aspetti di dettaglio inerenti al funzionamento ed al ruolo del Congresso Nazionale sono meglio definiti nel Regolamento generale.

Art. 24 Il Comitato Editoriale

1. È costituito il Comitato Editoriale (di seguito “CE”) di Jonas Italia.
2. Il CE è composto da un numero variabile, definito e nominato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea degli associati.
3. Al CE spetta la funzione di curare il progetto editoriale della collana Jonas, in collaborazione con il CD e con il CES Jonas Italia e di scegliere le pubblicazioni da includere nella collana. Allo stesso compete, inoltre, la responsabilità di raccogliere e rendere consultabili gli atti dei Convegni Jonas, patrimonio prezioso della comunità clinica Jonas, in quanto traccia di una ricca produzione teorico-clinica sempre viva, interrogata e in divenire.
4. I dettagli inerenti alla costituzione, al funzionamento ed ai compiti del CE e le specifiche modalità e procedure di convocazione e di riunione dello stesso sono meglio specificate nel Regolamento generale.

Art. 25 Il Comitato Etico Scientifico

1. È costituito il Comitato Etico Scientifico (di seguito “CES”) di Jonas Italia.
2. Il CES è composto da un numero variabile, definito e nominato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea degli associati.
3. Successivamente alla prima nomina, avvenuta ai sensi del precedente comma, i nuovi componenti sono nominati dal CES uscente, a maggioranza, e ratificati dal Consiglio Direttivo.
4. Al CES spetta una funzione consultiva e propositiva affinché l’Associazione si sviluppi nell’ambito dei criteri di eticità fondanti, individuati nei rispettivi Statuto, Regolamento e Carta Etica.
5. Al CES spetta, altresì, in collaborazione con il Consiglio, la redazione, l’aggiornamento e le modifiche della Carta Etica.
6. Al CES spetta, infine, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, la cura degli orientamenti teorici scientifici esplicitati nell’art. 3 dello Statuto.
7. I dettagli inerenti alla costituzione, al funzionamento ed ai compiti del CES e le specifiche modalità e procedure di convocazione e di riunione dello stesso sono meglio specificate nel Regolamento generale.

Art. 26 Scioglimento dell'Associazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Cod. Civ., il voto favorevole di almeno

tre quarti degli associati.

2. Ai sensi dell'art. 148 co. 8, sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

2bis A partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente/i del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Art. 27 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

Art. 28 Norma transitoria

1. Gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento dell'iscrizione dell'Associazione nel citato Registro, salvo differente indicazione di legge.

Letto, approvato e sottoscritto,

Milano, 16/05/2019